

14247-23



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente -

Anglo Capozzi

Gaetano De Amicis

Paola Di Nicola Travaglini -Relatrice -

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 133  
C.C. - 26/01/2023  
R.G.N. 41124/2022

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 19/02/2022 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di (omissis) (omissis)

sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentito l'avvocato (omissis) nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 5 agosto 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con dispositivo elettronico di controllo, applicate a (omissis) (omissis) per i reati di maltrattamenti

aggravati a danni della moglie e del figlio minore (capi a e d), tentata estorsione (capo b), lesioni aggravate (capo c).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i motivi enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo rileva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 299 cod. proc. pen., sotto diversi profili. Innanzi tutto, per mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, che la denuncia fosse concomitante alla richiesta di separazione coniugale, con relative pretese patrimoniali, comprovante il fatto che la persona offesa fosse portatrice di interessi. Inoltre, perché non si era tenuto conto delle prove nuove presentate dalla difesa, a modifica dell'originario quadro indiziario, ed in particolare della consulenza tecnica di parte della Dottoressa <sup>(om)</sup> (omissis) a, neuropsichiatra e criminologa, inglobata integralmente nell'odierno ricorso. Attraverso detto elaborato è stata scientificamente dimostrata, anche con test, l'inattendibilità della persona offesa utilizzando la letteratura sull'Intimate Partner Violence (IPV) che contrasta "l'ideologia dominante secondo cui la violenza sia soltanto prerogativa maschile...", mentre "la violenza femminile all'interno della coppia è spesso uguale se non superiore a quella agita dai partner di sesso maschile". Grazie alla consulenza emerge che si è in presenza di una relazione conflittuale in cui la <sup>(omissis)</sup> con un ruolo di potere, anche economico, che non la rende affatto vittima del partner, ha agito contro il ricorrente per esercitare "violenza legale". Infatti, secondo la consulenza tecnica, la credibilità della persona offesa è fondata sull' "ideologia gender-based della violenza tra partner" per cui vi è l'automatica convinzione che l'aggressività sia sempre dell'uomo nei confronti della donna, con conseguenti deformazioni percettive degli operatori, inclusa l'autorità giudiziaria, che non valuta che la <sup>(omissis)</sup> non teme <sup>(omissis)</sup> non sviluppa precauzioni nei suoi confronti e non manifesta sintomi post-traumatici.

Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa non sono confermate da testimoni oculari, tale non potendosi ritenere il figlio <sup>(omissis)</sup> causa "delle distorsioni cognitive-emotive a cui è sottoposto, derivanti dal rapporto simbiotico con la madre". Infine, viene segnalato il percorso psicoterapeutico incoraggiato dal ricorrente al fine di superare la conflittualità attraverso una terapia di coppia ed il sostegno alla moglie affinché si sottoponesse a terapia psichiatrica.

Il ricorso contesta il certificato medico attestante la prognosi di 20 giorni, ritenuta eccessiva ed incongrua, in ordine alle lesioni subite dalla persona offesa, consistite in un trauma facciale, in forza della consulenza del Dottor <sup>(omissis)</sup>

(omissis) che ha concluso che non ve ne fossero state perchè quelle accertate erano fondate su errori medico-legali.

Con riferimento alla tentata estorsione, il ricorso ha richiamato gli atti del giudizio civile di separazione giudiziale tra i coniugi, ed in particolare la consulenza tecnica contabile che dimostrava come l'acquisto dell'immobile fosse stato frutto di un accordo e non delle minacce di morte.

Il ricorso, inoltre, rileva come (omissis) si sia recata nell'abitazione assegnata al marito, nonostante questi fosse sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, in contrasto con la paura manifestata e, dunque, minando la sua attendibilità, con richiamo alle ricerche e agli studi sulle cd "false accuse" delle donne che denunciano violenza con un chiaro "intento manipolatorio del sistema legale, causando spesso errori giudiziari ma soprattutto gravi conseguenze per le persone ingiustamente accusate".

2.2. Con il secondo motivo rileva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 299 cod. proc. pen., per mancata valutazione, nella richiesta di revoca, dei temi posti sia dalla consulenza tecnica neuropsichiatrica e criminologica, sia dalla consulenza medico-legale, sia dalla documentazione contabile.

2.3. Con il terzo motivo rileva violazione di legge in relazione agli artt. 179 e 299 cod. proc. pen., in quanto la richiesta di revoca non è stata esaminata dal Tribunale, II sezione collegiale, ma dal giudice per le indagini preliminari in violazione delle regole di competenza e tanto da determinarne la nullità insanabile.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi di ricorso, confusamente esposti e riguardanti sostanzialmente l'assenza di attendibilità della persona offesa (omissis) in forza della consulenza tecnica di parte, sono proposti per far valere vizi diversi da quelli consentiti dalla legge.

2.1. Premesso che la valutazione del Tribunale riguarda solo il rigetto della revoca o sostituzione di una misura su cui si è formato il giudicato cautelare, l'ordinanza impugnata opera una ricostruzione, approfondita e immune da censure, delle ragioni del suo convincimento, a fronte di un ricorso che si limita a contestare in modo assertivo l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza e dunque l'ordinanza genetica.

2.2. Peraltro, più specificamente, l'ordinanza impugnata con apprezzamenti di fatto immuni da censure e illogicità, ha inserito le plurime condotte illecite di (omissis) in un più ampio contesto, operando una valutazione complessiva e non parcellizzata circa il concreto rischio che corrono le persone offese.

L'ordinanza impugnata dopo avere dato conto che il ricorrente è imputato per continuativi e gravissimi maltrattamenti nei confronti sia della moglie che del figlio minore con condotta perdurante, tentata estorsione e lesioni, per questo sottoposto a misura cautelare non detentiva con braccialetto elettronico, ha correttamente ritenuto del tutto ininfluenti, a fini di una rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la consulenza tecnica criminologica, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede civile, la consulenza medico-legale sul certificato attestante le lesioni della persona offesa e i comportamenti tenuti dalla persona offesa in pendenza di misura cautelare.

2.3. Il Tribunale, infatti, ha fondato la propria coerente e completa valutazione sulle dichiarazioni testimoniali delle persone offese, moglie e figlio del (omissis) tra loro reciprocamente riscontrate.

In tema di valutazione della prova testimoniale, e quindi a maggior ragione in sede cautelare, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che emergano manifeste contraddizioni o illogicità che il ricorso non ha in alcun modo rappresentato.

A ciò si aggiunge che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, e dunque a maggior ragione in sede cautelare, anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni (*ex multis* Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, F., Rv. 281005 e Sez. 3, n. 25429 del 13/07/2020, L., non massimata). D'altra parte, il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso. Ciò può avvenire soltanto quando vi siano specifici e concreti elementi in assenza dei quali egli deve coerentemente inquadrare il fatto secondo le linee desumibili da quanto il dichiarante riferisca essere a sua effettiva conoscenza.

Con riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte, spesso commesse in contesti chiusi e privi di testimoni, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova

anche quando la condizione di prostrazione, generata proprio dalla gravità o abitudine della violenza, la portano, nell'immediato, a nascondere quanto subisce per il senso di minaccia permanente che, da un lato, rinforza il controllo dell'autore, e dall'altro rende possibile la prosecuzione della violenza (Sez. 6, n. 31569 del 12/07/2022, C., non massimata; Sez. 6, n. 27174 del 09/06/2022, H., non massimata).

Alla luce di questo apparato, normativo ed interpretativo, riguardante la prova dichiarativa, incentrato sulla verifica dell'intrinseca attendibilità della deposizione, avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della stessa nonché all'assenza di contraddizioni con altre risultanze dichiarative o con altri elementi accertati (*ex plurimis* Sez. 3, n. 27443 del 30/03/2022, Armani, non massimata), l'argomento difensivo per cui le dichiarazioni convergenti di più persone offese, ritenute credibili e attendibili, quali moglie e figlio del (omissis) non potrebbero riscontrarsi reciprocamente è di tutta evidenza destituito non solo di fondamento giuridico, ma anche di tenuta logica allorché richiama un non meglio precisato «rapporto simbiotico madre-figlio» che nulla ha a che vedere con le violenze che si assumono da entrambi patite da (omissis)

2.4. Il ricorso ha lungamente insistito sulla valenza da attribuire alla consulenza tecnica della Dottoressa (omissis) neuropsichiatra e criminologa, che tenta di attribuire valenza scientifica a test sull'attendibilità della persona offesa in base ad una non meglio precisata letteratura sull'Intimate Partner Violence (IPV) e a linee guida forensi internazionali volte a contrastare la valutazione di credibilità della persona offesa operata dal Tribunale perché fondata sull' «ideologia gender-based della violenza tra partner» e sul pregiudizio, frutto di deformazioni percettive, che l'aggressività sia sempre dell'uomo nei confronti della donna.

2.4.1. E' bene chiarire che, premessa la mancanza di un generale e condiviso giudizio sulla fondatezza scientifica degli assunti, a fronte delle generiche fonti richiamate nella consulenza tecnica di tipo criminologico depositata, la valutazione circa la credibilità e attendibilità di un dichiarante è sempre e comunque prerogativa attribuita dall'ordinamento solo al giudice del merito che può avvalersi di ogni elemento utile al fine di un giudizio adeguato e coerente.

Nel caso in esame la condotta maltrattante ed estorsiva di (omissis) è stata accertata in base alle dichiarazioni della persona offesa, adottando i parametri largamente accreditati dalla pluridecennale giurisprudenza di questa Corte, e ad altri convergenti elementi oggettivi di ulteriore riscontro, pur non necessari: le dichiarazioni di altri soggetti che nel corso degli anni più volte avevano visto il volto tumefatto di (omissis) l'annotazione della polizia giudiziaria in merito all'ultimo intervento effettuato presso il domicilio della persona offesa; il certificato

del pronto soccorso dell'ospedale attestante il trauma facciale subito dalla vittima con prognosi di giorni 20 genericamente contestato dal ricorso con una consulenza, gli screenshot delle conversazioni WhatsApp tra l'indagato e la (omissis) in cui il primo ammetteva di picchiarla.

Rispetto a detti univoci ed oggettivi elementi le deduzioni difensive risultano frutto di rilievi, legati a pregiudiziali assunti, ricavati da una consulenza di psicologia forense che postula, in termini apodittici ed ingiustificati, come genericamente la violenza domestica sia associata «a false accuse che presentano un chiaro intento manipolatorio del sistema legale» (pag. 47 del ricorso), concludendo che l' (omissis) peraltro, non esprime gli indicatori richiesti ad una donna vittima di violenza.

Si tratta dunque di assunti fondati: su costrutti interpretativi astratti, privi di riscontri metodologicamente affidabili, volti ad disarticolare il significato di comportamenti e fatti ritenuti comprovati dall'ordinanza cautelare genetica; sull'utilizzo di un approccio che allo stato risulta alla resa dei conti assertivo rispetto alla complessità del caso esaminato, che coinvolge anche un minorenni, e che non si misura in alcun modo con gli atti e con la fisiologia della valutazione spettante solo al giudice; sulla mancata valutazione delle fonti interne ed internazionali in materia di violenza di genere e domestica che infatti non sono mai citate; sull'utilizzo di test di cui non è concretamente attestata l'idoneità all'apprezzamento del caso concreto, peraltro non specificamente convalidati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, in rapporto alla loro reale capacità di distinguere il disagio psicologico, costituente diretta conseguenza della violenza reiteratamente vissuta, da meri disturbi di personalità, nonché la violenza dal mero conflitto, in assenza dell'indicazione dei rispettivi parametri.

Peraltro, nel caso di specie, la consulenza prodotta, volta a vulnerare la valutazione di credibilità delle persone offese, sembra inficiata dal riferimento a modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini (nei termini indicati dall'art. 12.1. della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013, che ne vieta l'utilizzo, e dal par. II.F. della Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2019)1, del 27 marzo 2019), che contrastano innanzitutto con l'art. 101 Cost., nella parte in cui, in assenza di concrete evidenze inequivocamente significanti, si giunge ad affermare il carattere dolosamente non veritiero della violenza denunciata da (omissis) e dal figlio, perché «è scientificamente attendibile che l'azione legale promossa dalla signora (omissis) rientri di fatto nella categoria di violenza/aggressione legale, finalizzata ad arrecare danni psicologici, sociali prospettivamente di salute psicofisica al sig. l' (omissis) (pag. 15).

Si tratta di un tipo di argomentazione che si risolve in congetture, disancorate da fatti, riferibili a condizionamenti e pregiudizi personali, dovendosi reputare coerente la valutazione del Tribunale che ha reputato i dati difensivamente valorizzati ad incidere sulla valutazione di attendibilità e credibilità delle persone offese e, per l'effetto, sulla chiesta revoca della misura cautelare.

2.4.2. In ordine alla censura secondo la quale il provvedimento impugnato sarebbe basato sull' «ideologia gender-based della violenza tra partner» e sul pregiudizio che l'aggressività sia sempre dell'uomo nei confronti della donna, è opportuno richiamare le fonti normative che disciplinano la materia, non citate nel ricorso.

Il Preambolo della Convenzione di Istanbul, a cui si è conformata non solo la normativa interna in materia di violenza contro le donne, ma soprattutto la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, di questa Corte (a partire da Sez. U., n. 10959 del 29/01/2016, P.O., Rv. 265894), qualifica la violenza contro le donne come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»; poi ne richiama «la natura strutturale», riconoscendola come «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini».

Attraverso il Preambolo, che delinea la radice teorica su cui si fonda l'intera Convenzione - ad oggi unico strumento normativo completo che disciplina la materia in esame -, il giudice è chiamato ad assumere, rispetto a queste fattispecie delittuose, la prospettiva di genere come metodo interpretativo riconoscendo che i reati di "violenza di genere", o per ragioni di genere, sono così definiti dallo stesso legislatore, oltre che da tutte le fonti sovranazionali, perché colpiscono quasi esclusivamente le donne e le bambine, proprio per essere tali, e sono commessi dagli uomini per affermare dominazione e controllo. Questo avviene quando l'appartenenza "di genere", intesa come costruzione culturale che assegna determinati attributi sociali alle persone in funzione del loro sesso biologico ex art. 3 lett. c) della Convenzione di Istanbul, vista dal lato sia attivo che passivo, costituisce la ragione stessa del fatto-reato cosicché prescindere, da parte dell'interprete, non ne consente il corretto inquadramento.

Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna "ideologia di genere", come scritto dal ricorso, ma viene adottata la prospettiva di genere nei termini sopra indicati dalle fonti sovranazionali, ovvero sia una categoria interpretativa, correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito, volta

ad accertare e valutare la violenza: a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale, b) per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche, religiose, economiche o psicologiche, ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna proprio per motivi di genere; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatoria del rapporto tra i sessi di cui al citato Preambolo della Convenzione di Istanbul.

2.4.3. Alle medesime conclusioni di manifesta infondatezza si deve pervenire con riferimento alla consulenza medico-legale che in termini del tutto generici e formali contrasta il dato oggettivo ed inequivocabile del trauma facciale cagionato dal ricorrente alla moglie, tale da avere determinato una prognosi di 20 giorni, certificata dai medici del pronto soccorso.

Gli atti del giudizio civile di separazione giudiziale tra i coniugi, ed in particolare la consulenza tecnica contabile, non sono in alcun modo idonei a contrastare la valutazione del Tribunale in ordine alle ragioni che hanno determinato la persona offesa all'acquisto dell'immobile, alla luce delle sue credibili dichiarazioni che inseriscono la compravendita nel sopra menzionato contesto di costante e quotidiana sopraffazione e violenza subita da parte del marito.

Infine, il ricorso concentra la propria intera attenzione, così come la consulenza tecnica in esso inglobata, sulle condotte assunte successivamente o contestualmente ai fatti da (omissis) persino con un inconferente richiamo alle cd "false accuse" delle donne che denunciano violenza con un chiaro «intento manipolatorio del sistema legale, causando spesso errori giudiziari ma soprattutto gravi conseguenze per le persone ingiustamente accusate».

Ancora una volta si tratta di apodittiche e generalizzate asserzioni, volte esclusivamente a colpevolizzare la vittima, spostando del tutto l'attenzione e l'analisi da quello che è l'unico oggetto del procedimento penale ovvero sia l'accertamento della condotta maltrattante dell'autore.

È questo, infatti, l'unico elemento oggettivo e descrittivo della fattispecie penale contestata al capo a) non assumendo alcuna valenza, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza dell'illiceità penale, la condotta della persona offesa (Sez. 6, n. 30340 dell'08/07/2022, S., non mass.; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, V., non mass.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.).

2.5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulle misure cautelari provvede il giudice che ha la disponibilità materiale e giuridica degli atti (tra le tante e da ultimo Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022, dep. 2023., Montinaro, Rv. 284059).



Nella specie risulta che il 6 giugno 2022 era stato emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di (omissis) ma l'istanza era stata correttamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari in quanto al momento della sua presentazione, avvenuta il 3 agosto 2022, il fascicolo si trovava ancora presso di lui e non era stato trasmesso al giudice del dibattimento.

3. **Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato,** ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023


La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente

Massimo Ricciarelli



**Depositato in Cancelleria**



04 APR 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario

